CASSAZIONE.net

ESENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI-ESENTE

08934.15

_5 MAG. 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 17438/2008

SEZIONE LAVORO

Cron. 8934

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 19/02/2015

Dott. ENRICA D'ANTONIO - Rel. Consigliere - PU

Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17438 008 proposto da:

VGM C.F. X ,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 130, presso lo studio dell'avvocata ALESSANDRO TERENZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO MARIA TERENZIO giusta delega in atti;

- ricorrente -

2015

850

contro

AZIENDA USL N. X C.F. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE

CASSAZIONE.net

43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERMINIO VENTURA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 773/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/06/2007 R.G.N. 1794/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito l'Avvocato TERENZIO ALESSANDRO;

udito l'Avvocato VENTURA ERMINIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

R.G 17438/2008

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca di rigetto della domanda di MV ,assunto con patto di prova a tempo indeterminato dalla AUSL X come dirigente medico di dermatologia, di accertamento dell'illegittimità del recesso intimatogli dall'azienda sanitaria per mancato superamento della prova .

La Corte territoriale ha rilevato che il patto di prova di sei mesi era reso obbligatorio dalle norme collettive non solo per i dirigenti medici neo assunti, ma anche per i dirigenti medici " della stessa o altra azienda " che a seguito di concorso pubblico "cambiano area o disciplina di appartenenza" ; che neppure il proficuo e lodevole servizio prestato presso la stessa azienda avrebbe potuto esonerare il ricorrente dal patto di prova ; che la nullità del patto di prova non poteva affermarsi per avere il V in precedenza intrattenuto rapporti di collaborazione professionale non essendo comparabili con il complesso degli obblighi facenti capo al dirigente inserito stabilmente e a tempo indeterminato con diversità di responsabilità e con funzione di coordinamento (in precedenza era un rapporto a termine di natura autonoma , non esclusivo, con impegno di 24 o 26 ore settimanali con compenso ragguagliato alle ore e possibilità di frequenza volontaria di singole unità operativa) .

Accertata la sussistenza di una congrua motivazione del recesso per non essere il V riuscito ad integrarsi positivamente e proficuamente nell'organizzazione aziendale ed a rapportarsi con i colleghi , affermata l'inapplicabilità dell'art 7 stat. lav. ed escluso qualsiasi intento discriminatorio o vessatorio , la Corte territoriale ha , quindi, concluso per l'infondatezza dell'appello.

Avverso la sentenza ricorre il V formulando due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 cpc . Resiste la l'Azienda USL n X

motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.1 preleggi; 2, comma 2, dlgs n 165/2001; 2096 cc; 10 L n 604/1966; 14 del CCNL ; 155 cpc; 1418 , 1419, 2 comma , 1325 cc nonché vizio di motivazione .

Deduce che ai sensi dell'art 2096 cc e dell'art 10 L. n 604 del 1966 , prevalenti sulle norme del CCNL , il rapporto era diventato a tempo indeterminato essendo stato il recesso comunicato oltre i sei mesi e che il CCNL qualora avesse inteso

CASSAZIONE.net

tenere conto del servizio effettivo si sarebbe espresso in termini di giorni in mancanza il recesso era illegittimo .

Afferma , inoltre, che , sempre per la prevalenza dell'art 2096 cc sulla contrattazione collettiva anche nel pubblico impiego, il patto di prova non era valido in quanto il lavoratore aveva già svolto identica attività per la stessa struttura sanitaria e che, inoltre, nel contratto non erano ben specificate le mansioni, né erano determinabili per relationem .

2)Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art 14, 5 comma, CCNL , dell'art 2096 cc in relazione all'art 1175 . Censura l'affermazione della Corte circa l'idoneità della motivazione del recesso. Deduce che nel contratto non era previsto che divenuto dirigente avrebbe dovuto svolgere un'attività di squadra che imponesse un'intensa collaborazione con gli altri colleghi.

Le censure , congiuntamente esaminate in quanto connesse , sono infondate.

Circa le modalità di calcolo dei sei mesi di durata del patto di prova , cioè se di lavoro effettivo o di calendario e dell'eventuale violazione dell'art 155 cpc , deve rilevarsi che di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata . Il ricorrente non denuncia, tuttavia, l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale , ma si limita ad argomentare che la motivazione è mancante o insufficiente o sulla violazione di legge. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi d'appello , risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato , integra un difetto di attività del giudice di secondo grado , che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art 360 n 3 cpc o del vizio di motivazione ex art 360 n 5 cpc , in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" – ovverosia della violazione dell'art 112 cpc, in relazione all'art 360 n 4 cpc- la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso anche giudice del fatto processuale – di effettuare l'esame altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello . La mancata deduzione del vizio nei termini indicati,

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione , rende , pertanto, inammissibile il motivo .(cfr Cass n 28716/2011, n 1755/2006, n 1196/2007) .

Per quanto riguarda la legittimità del patto di prova avuto riguardo alle censure formulate dal ricorrente per avere in precedenza avuto contratti a tempo determinato con l'azienda sanitaria deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. 29 luglio 2005 n. 15960; Cass. 30 luglio 2009 n. 17767). Questa Corte ha altresì precisato che il patto di prova in due contratti successivamente stipulati tra le parti è ammissibile, qualora risponda alle suddette finalità, potendo intervenire nel tempo molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità. professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute (Cass.18 febbraio 1995 n. 1741; Cass. n.15960/05 cit.; Cass. n. 17767/09 cit.; Cass. 22 giugno 2012 n. 10440). In una fattispecie, sostanzialmente analoga alla presente, è stato affermato che in materia di rapporti di lavoro pubblico nel settore sanitario, disciplinati a seguito della privatizzazione dalla contrattazione collettiva nazionale, anche in deroga a previsioni di legge o regolamento, la previsione del CCNL del compatto sanità del primo settembre 1995, secondo cui il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, consente l'esecuzione della prova anche nel caso di assunzione di un lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine, ancorché avesse superato la relativa prova, avendo le parti ritenuto utile e comunque funzionale all'interesse pubblico l'espletamento della prova in vista della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato (Cass. 2 ottobre 2008 n. 24409, nonché da ultimo Cass n 23381/2014). Infine , è stato rimarcato che la valutazione circa l'opportunità e/o necessità della verifica delle qualità professionali e della personalità complessiva del lavoratore, già accertata. dal datore di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (v. Cass. n. 10440/12, n. 17767/09, n. 1741/95, sopra citate).

CASSAZIONE.net

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi ed ha ampiamente motivato circa la legittimità del patto di prova sottolineando che " le obiettive caratteristiche di un rapporto professionale , di natura autonoma e non esclusiva , con impegno orario massimo di 24 o 26 ore settimanali, con compenso ragguagliato alle ore prestate, non risultano comparabili con il complesso degli obblighi che fanno capo ad un dirigente medico inserito stabilmente , a tempo pieno e indeterminato nella struttura dell'azienda " . La Corte d'appello ha , inoltre, evidenziato che il dirigente costituisce figura con un tipo di responsabilità , di funzione di coordinamento e di carriera ben distinti da quella propria dei medici che instaurano con le USL brevi rapporti a termine di natura autonoma e con impegno orario limitato o che sono ammessi alla frequenza volontaria di singole unità operative . La Corte ha ulteriormente sottolineato che il periodo di prova era previsto dal CCNL dirigenza medica non solo per i dirigenti medici neo assunti, ma anche per i dirigenti medici " della stessa o altra azienda " che a seguito di concorso pubblico "cambiano area o disciplina di appartenenza" e che , dunque, lo stesso CCNL stabiliva il principio che neppure il proficuo e lodevole servizio prestato in posizione di subordinazione nella stessa azienda poteva talvolta esonerare il dirigente medico dal sottoporsi ad un nuovo periodo di prova .

Con riferimento alle censure sulla motivazione del recesso in periodo di prova deve richiamarsi l'ampia giurisprudenza di questa Corte in base alla quale anche "in tema di rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze della P.A. il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione,....., fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza." (cfr Cass n 21586/ del 13/08/2008, n 23321 del 17/11/2010 , n 16224 del 27/06/2013)

La Corte territoriale ha ritenuto che le motivazioni del recesso costituite , sostanzialmente, dall'incapacità del medico di inserirsi nella unità operativa di appartenenza ed a rapportarsi con i colleghi, non celavano alcun intento discriminatorio o estraneo alla finalità dell'istituto e che anzi al contrario il complessivo svolgersi della vicenda evidenziava semmai una serie di elementi che deponevano con certezza a favore della genuità e correttezza della condotta della

CASSAZIONE.net

USL Le censure del ricorrente circa la mancata specificazione nel contratto che avrebbe dovuto svolgere un'attività di squadra con un'intensa collaborazione con gli altri colleghi di lavoro non risultano certo idonee ad incidere sulla piena validità dell'espletamento della prova e del recesso considerato che la necessità di integrazione e collaborazione nell'ambito della struttura di assegnazione rappresenta un requisito che l'ASL ritiene ineludibile per il raggiungimento degli obiettivi .

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate come da notula depositata dalla contro ricorrente .

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in € 7.290,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge .

Roma 19/2/2015

L'estensore — Enrica D'Antonio

Il Presidente — Luigi Macioce

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria
oggi, 15 MAG. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

CASSAZIONE.NET